

## CONVENZIONE TRA

La **REGIONE ABRUZZO**, di seguito Regione, con sede in Pescara, via Passolanciano, 75 rappresentata dalla dott.ssa \_\_\_\_\_ Dirigente ad interim del Servizio Beni e Attività Culturali, del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, in nome e per conto della quale agisce e interviene nel presente atto;

E

L'Associazione **“I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise”**, di seguito beneficiario, con sede legale in Abbateggio (PE), Via Roma, n. 8, P.IVA 02285280687 - C.F. 91153030688 rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 16 *“Interventi progetto “Borghi più Belli”* della L.R. 22 agosto 2022, n. 24 e ss.mm.ii. riconosce all'Associazione “I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise” un contributo straordinario di euro 200.000,00 per la realizzazione della manifestazione denominata *“XIV Festival Nazionale de I Borghi più belli d'Italia”* cui è riconosciuto l'alto valore culturale e turistico;
- la L.R. 8 ottobre 2022, n. 28 il cui art. 21 ha sostituito il predetto art. 16 prevedendo al comma 2 che le modalità di erogazione del suddetto contributo straordinario siano disciplinate da apposita convenzione da stipularsi fra l'Associazione 'I Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise' e la Regione Abruzzo.

#### *Art. 1*

##### *Premesse*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### *Art. 2*

##### *Oggetto della convenzione*

La presente convenzione è costituita dal riconoscimento di un contributo straordinario di euro 200.000,00 per la completa realizzazione della manifestazione denominata *“XIV Festival Nazionale de I Borghi più belli d'Italia”* da parte dell'Associazione “I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise”.

#### *Art. 3*

##### *Durata della convenzione*

La presente convenzione impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto della stessa, e comunque fino al 31 dicembre 2022.

#### *Art. 4*

##### *Obblighi del beneficiario*

Il beneficiario è tenuto:

- a presentare il programma per la realizzazione della manifestazione oggetto di finanziamento, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- ad utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
- a presentare la documentazione amministrativo-contabile richiesta al successivo art. 6.

#### *Art. 5*

##### *Modalità di erogazione del finanziamento*

Il finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento viene erogato mediante accredito su conto

corrente dedicato, intestato al beneficiario con le seguenti modalità, a scelta del beneficiario

- 1) in due soluzioni:
  - anticipazione della prima quota di euro 100.000,00 pari al 50% del finanziamento complessivo entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa presentazione di fidejussione di pari importo rilasciata da Istituto bancario o assicurativo;
  - saldo della seconda quota di euro 100.000,00 pari al restante 50% del finanziamento complessivo successivamente alla conclusione dell'attività di verifica sulla rendicontazione finale dell'attività finanziata.
- 2) in un'unica soluzione pari ad euro 200.000,00 a seguito di verifica positiva della rendicontazione delle spese effettuate come disciplinato al successivo art. 6.

## **Art. 6**

### ***Rendicontazione delle spese***

Ai fini della liquidazione e dell'erogazione del contributo concesso, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'evento finanziato e comunque entro il 30 dicembre 2022.

La rendicontazione delle spese dovrà contenere una dettagliata relazione delle attività svolte con indicazione delle modalità di utilizzo del finanziamento ottenuto e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione da rendere ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (L. n. 136/2010);
- Dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (D.P.R. n. 600/73 art 28) del 4% Ires/Irpef;
- Certificazione di regolarità contabile da rendere ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e s.m.i.,
- Copia di documento di riconoscimento del beneficiario, in corso di validità;
- Documenti giustificativi, in copia, delle spese sostenute corredati dagli atti idonei a comprovarne l'effettivo pagamento.

Per documenti giustificativi si intendono, per esempio: fatture, buste paga, moduli di versamento di imposte e oneri sociali, richiesta di rimborso spese di trasferta motivata con allegate le relative ricevute (biglietti mezzi pubblici, ricevute autostradali ecc...). Non sono ammessi gli scontrini fiscali.

I documenti giustificativi delle spese sostenute devono essere intestati esclusivamente al beneficiario e devono essere idonei a comprovare la certezza e la misurabilità dell'operazione.

Per atti idonei a comprovarne l'effettivo pagamento si intendono, per esempio: bonifico bancario eseguito; matrice dell'assegno circolare o dell'assegno bancario non trasferibile unitamente all'estratto conto bancario; in caso di pagamenti in contanti, quietanza liberatoria del soggetto creditore entro i limiti fissati dalla normativa.

## **Articolo 7**

### ***Spese ammissibili***

In sede di verifica della rendicontazione delle spese, sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'evento oggetto della presente convenzione le quali devono essere rapportate alla durata dello stesso ed appartenenti alle seguenti categorie:

1. spese di personale;
2. spese di ospitalità, ad esclusione delle spese per vitto. Se le spese includono indistintamente quelle relative al vitto e all'alloggio, le stesse sono ritenute ammissibili in misura pari al 70%;
3. spese di assistenza esterna: per affidamenti di lavori e servizi, consulenze, compensi;
4. spese per affitto o noleggio: per sedi, mezzi, attrezzature o beni durevoli;
5. spese per materiale non durevole: per premi, omaggi e altro materiale;
6. spese per IVA: solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;
7. spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento.

Sono ritenute inammissibili:

- le spese impreviste e non strettamente correlate alla realizzazione dell'evento;
- le spese carenti di documentazione giustificativa e non corredate dei documenti che consentono di

- provare l'effettivo sostenimento della spesa;
- le spese documentate con titoli giustificativi non completi;
- le spese connesse al vitto di partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione degli eventi;
- le spese sostenute extra periodo;
- le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli;

#### **Art. 8**

##### ***Revoca dei finanziamenti***

Il finanziamento viene revocato nei seguenti casi:

- qualora il beneficiario non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso;
- qualora il beneficiario non presenti la documentazione finale di spesa entro i termini stabiliti;
- qualora dalle verifiche sulla documentazione prodotta emergano degli inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente atto di convenzione, nonché dalla normativa vigente, sia nazionale che comunitaria;

Qualora sia disposta la revoca del finanziamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipazione erogata.

#### **Art. 9**

##### ***Definizione delle controversie***

Laddove dovessero insorgere controversie tra le parti, le stesse dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di componimento bonario entro 30 giorni dalla comunicazione formale di contestazione da una parte all'altra.

In caso di mancata risoluzione si elegge quale Foro competente quello di L'Aquila.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Abruzzo  
Servizio Beni e Attività culturali  
La dirigente del servizio ad interim  
Dott.ssa

Per L'Associazione "I Borghi più belli d'Italia in  
Abruzzo e Molise"  
Il presidente  
Dott.